

All. "C"
Rep. 42786
Racc. 17004

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "ATHENAEUM ASSOCIAZIONE. E.T.S."

Articolo 1

È costituita l'Associazione "ATHENAEUM Ente del Terzo settore", ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, detta anche "ATHENAEUM E.T.S."

La denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS", di cui deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La denominazione indicata al primo comma e la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede in Roma, via Emilio Morosini n.16.

Articolo 2

L'Associazione si dedica alla ricerca, allo sviluppo e alla diffusione dell'etica razionale, universale e soprattutto applicata.

L'etica di cui si tratta è indipendente dalla cultura, dalla nazionalità, dal genere e dalla religione, e ha validità generale, dato che i principi fondamentali dell'etica sono universali perché la natura umana è universale, le differenze sono solo negli accessori, quindi i suoi principi possono essere compresi da qualsiasi persona razionale e applicati nel "laboratorio" della vita quotidiana.

Articolo 3

A tal fine, l'Associazione potrà esercitare in via esclusiva o principale, ma non esaustiva, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- sviluppare e attuare moduli per l'insegnamento dell'etica e più in particolare della pratica individuale dell'etica per gli istituti di istruzione superiore;
 - finanziare borse di studio su temi relativi all'etica;
 - sviluppare collaborazioni con centri di ricerca universitari e con enti formativi con l'obiettivo di approfondire tematiche relative all'etica, attraverso finanziamenti, pubblicazioni, convegni, ecc.;
 - sostenere azioni a carattere filantropico e umanitario a favore delle fasce più deboli e svantaggiate;
 - sul piano scientifico, sostenere le iniziative e gli studi che abbiano come obiettivo l'educazione alla prevenzione delle violenze, delle dipendenze e delle patologie collegate.
- L'Associazione può organizzare e realizzare qualsiasi prestazione di servizi, a titolo gratuito od oneroso, a beneficio

delle proprie iniziative, purché le stesse non siano qualificate come attività commerciali.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti del Consiglio d'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Articolo 4

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 5

L'Associazione è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che chiedono di essere ammesse all'Associazione previa domanda scritta rivolta al Consiglio d'Amministrazione, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne lo Statuto e i regolamenti. L'ammissione dei soci candidati in qualità di soci ordinari è subordinata alla presentazione di tale candidatura al Consiglio Direttivo, qualora esistente, sostenuta dalla presentazione di almeno due membri dell'Associazione, fondatori, onorari, dei quali, almeno uno, faccia parte del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento e comunica all'interessato la deliberazione di accoglimento o di rigetto, annotandola nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio d'Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni, che avrà diritto a chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea nei successivi quaranta giorni.

L'ammissione nell'Associazione è a tempo indeterminato e comporta l'obbligo del versamento della quota associativa e il diritto di voto nell'Assemblea. Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce annualmente la quota associativa che deve essere versata dagli associati ordinari. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio d'Am-

ministrazione che indicherà al richiedente i tempi e le modalità di consultazione.

In seguito all'ammissione da parte del Consiglio d'Amministrazione, solo il versamento effettivo della quota annuale dà diritto alla qualifica di socio e al voto in Assemblea.

I Soci Onorari sono dispensati dal versamento della quota, pur avendo diritto di partecipare con voto deliberativo alle assemblee dei soci.

Articolo 6

La qualifica di socio dell'Associazione si perde per dimissioni, per radiazione pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione, per mancato versamento della quota o per esclusione per atti pregiudizievoli all'Associazione o contrari agli scopi dell'Associazione.

Prima del provvedimento di radiazione o di esclusione, il socio in questione sarà abilitato a fornire delle spiegazioni scritte od orali, davanti al Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 7

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio d'Amministrazione
- c) il Presidente
- e) l'Organo di controllo
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti
- g) il Consiglio Direttivo

Articolo 8

L'Assemblea Generale dell'Associazione è composta da tutti i soci, fondatori, ordinari e onorari, con diritto di voto.

L'Assemblea Generale si terrà almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio d'Amministrazione.

Ogni convocazione dell'Assemblea Generale dovrà essere fatta per e-mail individuale ad ogni socio avente diritto di partecipazione con almeno otto giorni di anticipo.

Sarà redatto un verbale delle delibere dell'Assemblea Generale, il quale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto senza correzioni o cancellature, su di un apposito registro.

L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea Generale esamina il bilancio, ne delibera l'approvazione, vota il bilancio preventivo dell'anno venturo e delibera sulle altre questioni all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale, inoltre, procede alla nomina ed al rinnovo dei membri del Consiglio d'Amministrazione. D'altra parte, si può procedere ad un'Assemblea Generale Straordinaria su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci.

Qualsiasi deliberazione dell'Assemblea generale contraria alla proposta del Consiglio d'Amministrazione può essere riesaminata e deliberata da quest'ultimo in una successiva riunione.

ne.

Articolo 9

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei membri.

Nelle assemblee generali, ordinarie e straordinarie, le votazioni si svolgono in genere per alzata di mano, a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni a scrutinio segreto si terranno su decisione della maggioranza dei soci presenti.

È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e con le modalità previste all'articolo 13 successivo per il Consiglio di Amministrazione

Articolo 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da minimo 3 (tre) e fino a un massimo di 9 (nove) soci. Sono membri di diritto, fino a revoca, i tre soci fondatori; gli altri saranno eletti tra i soci ordinari ed onorari e durano in carica per cinque esercizi. Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso in cui i soci fondatori vengano revocati, i sostituti saranno eletti con le stesse modalità tra i soci ordinari ed onorari e dureranno in carica per cinque esercizi.

Ogni consigliere uscente è rieleggibile.

Potranno essere candidati al Consiglio d'Amministrazione tutti i soci dell'Associazione che abbiano voto deliberante in sede di Assemblea Generale, e che siano in regola con il versamento delle loro rispettive quote sociali. Le candidature dovranno essere dichiarate e depositate nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale.

In caso di difficoltà relative all'accertamento delle caratteristiche di eleggibilità di un socio dell'Associazione alla carica di Presidente o di membro del Consiglio d'Amministrazione o del suo mantenimento in carica, a dirimere la controversia sarà chiamato il Consiglio d'Amministrazione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. La delibera, così conseguita, è definitiva ed esecutiva, nonché inappellabile.

Articolo 11

Il Consiglio d'Amministrazione nel suo interno, a maggioranza semplice e scrutinio segreto, elegge il proprio Presidente che dura in carica da tre a cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio che l'ha nominato.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12

Per assistere il Presidente, Il Consiglio d'Amministrazione può eleggere al proprio interno a scrutinio segreto un Consiglio Direttivo così composto:

- un segretario
- un tesoriere
- eventualmente un Vice-Presidente, se eletto

Questo comitato è eletto per un anno e si riunisce a seconda delle necessità per trattare le questioni ordinarie. Ogni carica del Consiglio Direttivo è rinnovabile.

Articolo 13

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualevolta lo convochi il Presidente.

Entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio di esercizio, il Consiglio d'Amministrazione approva la bozza di bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Sarà redatto un verbale della seduta. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal segretario e saranno trascritti su un apposito registro.

I membri del Consiglio di amministrazione non potranno ricevere alcuna retribuzione in ragione delle funzioni rappresentative a loro delegate.

Il consiglio d'Amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, gestire lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 14

L'esercizio amministrativo dell'Associazione si chiude il 31 maggio di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'adunata dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Per la redazione delle scritture contabili e del bilancio si osserva quanto stabilito dalla normativa sugli enti del Terzo settore.

Articolo 15

1. L'Associazione tiene presso la sede e a cura del Consiglio di Amministrazione:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e se esistente del Consiglio Direttivo

2. Gli associati ordinari hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia, previa richiesta scritta inviata all'Associazione a mezzo lettera raccomandata e alla presenza di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di controllo.

Articolo 16

Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni circostanza, in particolare nelle relazioni con l'amministrazione, in giudizio e, in genere, verso i terzi. Egli può conferire procura per il compimento dei singoli atti e delegare con il consenso del Consiglio d'Amministrazione e secondo le modalità di legge, parte dei propri poteri in via continuativa ad un altro membro del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice-presidente, se eletto, presiede le riunioni del Consiglio d'Amministrazione e le Assemblee Generali, di cui dirige il dibattito ed assicura il corretto svolgimento.

Il Presidente vigila sul rispetto dello statuto e sulla esecuzione delle delibere adottate.

Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice-presidente, se eletto, firmano i documenti ufficiali dell'Associazione.

Articolo 17

Oltre al Presidente e al suo delegato, con il consenso del Consiglio d'Amministrazione, i membri del Consiglio d'Amministrazione non sono abilitati a comunicare direttamente con le autorità, istituzioni pubbliche o private o i terzi in generale, in qualità di rappresentanti dell'Associazione, senza averne prima ricevuto mandato espresso scritto dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 18

In caso di decesso, dimissioni, sospensione dei diritti associativi, radiazione o esclusione del Presidente, il Vice-Presidente, o il Segretario designato dal Consiglio d'Amministrazione, ne assume le funzioni sino alla successiva Assemblea Generale. In mancanza del Vice-Presidente o del Segretario, il socio più anziano del Consiglio d'Amministrazione si incaricherà delle questioni ordinarie e convocherà d'urgenza un'Assemblea Straordinaria con l'obiettivo di eleggere un nuovo Presidente.

Articolo 19

In caso di decesso, dimissioni, radiazione o esclusione di un

membro del Consiglio d'Amministrazione, si provvederà alla sua sostituzione solo nella successiva Assemblea Generale Ordinaria.

Articolo 20

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico; in quel caso, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Articolo 21

I proventi dell'Associazione possono provenire da:

- redditi derivanti dalle sue proprietà;
- quote e sottoscrizioni dei suoi soci;
- sovvenzioni dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e dei Pubblici Istituti;
- finanziamenti pubblici europei;
- finanziamenti di altre istituzioni nazionali ed estere, pubbliche e private;
- lasciti e donazioni;
- proventi in via eccezionale e con l'eventuale consenso delle autorità competenti;
- incassi da manifestazioni, attività e servizi a pagamento organizzati dall'Associazione;
- ogni altro provento che non sia vietato dalla vigente legislazione o contrario agli scopi statutari dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzio-

nali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Al ricorrere delle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, persona fisica o società, iscritto nell'apposito registro, ovvero attribuisce la funzione di revisione legale dei conti all'Organo di Controllo.

Articolo 22

Ogni modifica al presente statuto deve essere decisa da una Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata.

Essa potrà apportare modifiche, solo se almeno due terzi dei soci dell'Associazione, in regola con il versamento delle quote, sia presente e, nel caso in cui il numero indicato non fosse raggiunto, l'Assemblea Generale Straordinaria sarà di nuovo convocata.

La decisione potrà allora essere presa, a prescindere dal numero soci presenti.

A prescindere dalle preferenze, come sopra richiesto, sia in prima che in seconda convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, le modifiche saranno considerate adottate solo se due terzi dei soci presenti si darà dichiarata favorevole.

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere dichiarato solo dall'Assemblea Generale Straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale Straordinaria stabilirà le procedure di liquidazione. I liquidatori sono nominati dall'Assemblea in seduta straordinaria fino a un massimo di tre persone e, in caso di scioglimento, anche contestualmente alla deliberazione di scioglimento. Possono essere nominati liquidatori anche i componenti uscenti del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

Articolo 24

Ogni controversia nei confronti dell'Associazione circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto e circa l'esecuzione delle deliberazioni, sarà di competenza del Tribunale della sede dell'Associazione.

Articolo 25

Oltre che nei casi previsti dalla normativa degli enti del terzo settore, l'Associazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni.

Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione sono deliberate secondo quanto disposto dalla normativa degli enti del Terzo settore.

Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il Codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

F.TO MARIA CAMILLA PALLAVICINI DE PIERRE DE BERNIS DE COURTA-
VEL

F.TO MONICA GIANNOTTI NOTAIO

SIGILLO NOTAIO MONICA GIANNOTTI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS.N.235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN
VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.